

 Banca di San Marino®	Codice documento	PL04N08
	Versione documento	1.0
Tipo documento: Policy	Pagina	1/17

Policy valutazione di adeguatezza e appropriatezza

Tipo documento	Policy
Versione	Versione n° 1
Data aggiornamento	24/09/2025
Data approvazione	24/09/2025
Entrata in vigore	01/01/2026
Redazione	Servizio Finanza
Approvazione	Consiglio di Amministrazione di Banca di San Marino S.p.A.
Pubblicazione	Pubblicato con Circolare n. 14/2025

VERSIONI DEL DOCUMENTO

Versione	Data approvazione	Modifica
1.0	24/09/2025	Prima emissione

 Banca di San Marino®	Codice documento	PL04N08
	Versione documento	1.0
Tipo documento: Policy	Pagina	2/17

Sommario

1. PREMESSA	3
1.1 Obiettivi del documento	3
1.2 Normativa di riferimento	3
1.3 Definizioni	4
1.4 Gestione del Documento	4
1.5 Destinatari	4
2. PROFILATURA DEL CLIENTE	5
2.1 Raccolta di informazioni dai Clienti nei Servizi di Consulenza in materia di Investimenti e di Gestione di Portafogli	5
2.2 Raccolta di informazioni dai Clienti nei Servizi diversi da Consulenza in materia di Investimenti e di Gestione di Portafogli	6
2.3 Profilatura e valutazione di appropriatezza e adeguatezza in casi particolari	7
2.3.1 Conti Cointestati	7
2.3.2 Rappresentanza Volontaria	7
2.3.3 Rappresentanza legale	8
3. CLASSIFICAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI	8
4. PROCESSO DI VALUTAZIONE DELL'ADEGUATEZZA	8
4.1 Servizio di consulenza in materia di investimenti	10
4.1.1 Informativa alla clientela	11
4.1.2 Consulenza di base	11
4.1.3 Consulenza avanzata	12
4.2 Gestioni di portafoglio	14
4.3 Cambiamento di strumenti finanziari	14
4.4 Dichiarazione di adeguatezza	15
5. PROCESSO DI VALUTAZIONE DELL'APPROPRIATEZZA	15
6. PRATICHE DI VENDITA ABBINATA	15
7. EXECUTION ONLY (mera esecuzione o ricezione di ordini)	16
8. ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ACQUISITA	16
9. ALLEGATI	17

 Banca di San Marino®	Codice documento	PL04N08
	Versione documento	1.0
Tipo documento: Policy	Pagina	3/17

1. PREMESSA

1.1 Obiettivi del documento

Il nuovo Regolamento di Banca Centrale 2024-05 (di seguito “**BCSM**”) recepisce la Direttiva (UE) 2014/65 del **Parlamento** europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (di seguito la “**MiFID 2**”) e il Regolamento Delegato (UE) 2017/565 della Commissione Europea del 25 aprile 2016 (di seguito il “**Regolamento Delegato**”).

La normativa MiFID 2 e il Regolamento Delegato 2017/565/UE disciplinano i requisiti di conoscenza del cliente e le modalità di valutazione dell'adeguatezza o appropriatezza delle operazioni e dei servizi forniti al cliente e/o richiesti da quest'ultimo, in base al tipo di servizio d'investimento e alle sue caratteristiche, seguendo questo schema:

- conoscenza approfondita del cliente e relativa valutazione di adeguatezza, per i servizi di consulenza e gestione di portafogli;
- conoscenza circoscritta del cliente e relativa valutazione di appropriatezza, per tutti gli altri servizi di investimento;
- possibilità, per i servizi di mera esecuzione di ordini e di ricezione e trasmissione di ordini in caso di strumenti non complessi, di non considerare, in specifiche e determinate condizioni, la conoscenza del cliente e la conseguente valutazione di adeguatezza e appropriatezza.

La suindicata normativa introduce con riguardo al servizio di consulenza in materia di investimenti, una distinzione tra due diverse modalità di prestazione dello stesso, su base indipendente o non indipendente, specificando in entrambi i casi i limiti alla percezione di incentivi e prevedendo a carico degli intermediari stringenti obblighi informativi nei confronti della clientela. La Banca NON presta il servizio di consulenza in materia di investimenti su base indipendente.

Quanto sopra premesso, la presente Policy disciplina:

- le modalità di acquisizione delle informazioni dai clienti;
- la valutazione di adeguatezza riguardo alla prestazione del servizio di consulenza che la Banca presta su base non indipendente e in relazione alla gestione di portafogli;
- la valutazione dell'appropriatezza con riguardo ai servizi finanziari diversi dalla consulenza in materia di investimenti e dalla gestione di portafogli.

La presente Policy si applica alle operazioni su strumenti finanziari, ed alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativo (IBIPs). I presidi previsti si applicano, altresì, alla vendita abbinata dei suddetti strumenti finanziari e dei prodotti di investimento assicurativo (IBIPs).

1.2 Normativa di riferimento

Si riportano le principali fonti normative **primarie e secondarie esterne**:

- Regolamento BCSM 2024-XX in Materia di Servizi e Attività di Investimento 2024-XX;
- Direttiva (UE) 2014/65 “Markets in Financial Instruments Directive” approvata dal Parlamento europeo il 15 aprile 2014 e dal Consiglio europeo il 13 maggio 2014;

 Banca di San Marino®	Codice documento	PL04N08
	Versione documento	1.0
Tipo documento: Policy	Pagina	4/17

- Regolamento Delegato (UE) 2017/565 della Commissione Europea del 25 aprile 2016, integra la direttiva (UE) 2014/65 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva;
- Decreto Delegato 29 marzo 2019 n.61 "Disposizioni in materia di mercati degli strumenti finanziari e abusi di mercato in recepimento delle Direttive 2014/65/UE e 2014/57/UE e dei relativi regolamenti (UE) n. 600/2014 e n. 596/2014".

Le linee guida contenute nella presente Policy sono da considerarsi congiuntamente ad altre norme emanate dalla Banca in ottemperanza della normativa concernente sia la prestazione dei servizi di investimento e/o accessori o distribuzione di prodotti assicurativi, sia le altre disposizioni di carattere generale. Esse si aggiungono, in via esemplificativa, alle regole di comportamento applicabili al personale dipendente e/o a collaboratori ad altro titolo, in virtù della normativa vigente, dei contratti di lavoro, delle procedure interne, nonché dei codici di comportamento cui la Banca ha aderito o che ha adottato internamente.

1.3 Definizioni

- **Banca o BSM o Capo gruppo o Società:** Banca di San Marino S.p.A;
- **Cliente:** soggetti, persone fisiche o giuridiche, ai quali vengono prestati servizi di attività di investimento;
- **Cliente al dettaglio:** clienti non rientranti tra i clienti professionali o le controparti;
- **Consiglio di amministrazione:** Organo sociale con funzione di supervisione strategica;
- **Cambiamenti di strumenti finanziari:** permuta di uno strumento finanziario con un altro o esercizio del diritto di modificare uno strumento finanziario esistente;
- **Servizi accessori:** attività riservate e non riservate ai sensi dell'Allegato 1 della LISF che possono essere svolte in termini accessori rispetto alla prestazione di servizi e attività di investimento di cui alla lettera D dell'Allegato 1 della LISF;
- **Servizi di investimento:** servizi e attività di cui alla lettera D dell'Allegato 1 della LISF.

Per le definizioni non espressamente enunciate, si fa riferimento sia a quelle presenti all'interno del Regolamento BCSM 2024-05 sia ai termini di uso comune nel mercato finanziario.

1.4 Gestione del Documento

Il presente documento è predisposto e aggiornato dal Servizio Finanza, validato dal Servizio Compliance ed approvato dal Consiglio di amministrazione. La diffusione avviene attraverso l'emanazione di una Circolare a firma del Direttore Generale e successiva pubblicazione sul sito internet della banca e sulla *intranet* aziendale.

Il presente Regolamento è soggetto a revisione in presenza di modifiche, integrazioni o nuove normative che ne influenzano il contenuto, nonché quando lo si ritenga opportuno.

1.5 Destinatari

Il presente documento viene diffuso a tutto il personale della Banca.

 Banca di San Marino®	Codice documento	PL04N08
	Versione documento	1.0
Tipo documento: Policy	Pagina	5/17

2. PROFILATURA DEL CLIENTE

La Banca raccoglie dal cliente o dal potenziale cliente, tutte le informazioni necessarie per effettuare una valutazione di adeguatezza o di appropriatezza in merito ai servizi di investimento e strumenti finanziari offerti (c.d. profilatura del cliente). Qualora si presti un servizio di consulenza sugli investimenti o in merito alla gestione di portafogli al cliente o al potenziale cliente, la Banca conduce una valutazione di adeguatezza al fine di verificare se l'operazione consigliata o da eseguire sia adeguata rispetto a:

- alla conoscenza ed esperienza in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di strumento finanziario o di servizi di investimento;
- alla situazione finanziaria, inclusa la capacità di sostenere perdite;
- agli obiettivi di investimento, inclusa la tolleranza al rischio e le sue eventuali preferenze in tema di fattori di sostenibilità.

Con riferimento alla distribuzione di prodotti IBIPs, l'addetto al servizio di consulenza, oltre a valutare l'adeguatezza dell'operazione, effettua una verifica di coerenza del prodotto raccomandato rispetto alle richieste ed esigenze assicurative del cliente.

Nei casi in cui la banca presti servizi finanziari diversi dalla consulenza in materia di investimenti e dalla gestione di portafogli (ossia servizi di ricezione e trasmissione ordini, esecuzione di ordini per conto dei clienti, collocamento e negoziazione per conto proprio) la Banca effettua la "valutazione di appropriatezza" volta ad accertare che il cliente possieda un livello di conoscenza ed esperienza appropriato per investire negli strumenti finanziari oggetto dell'operazione.

Le informazioni necessarie per la corretta profilatura del cliente vengono raccolte tramite gli appositi questionari di cui agli allegati della presente policy. I questionari sono redatti allo scopo di consentire un'agevole comprensione delle domande formulate, con l'obiettivo di evitare incomprensioni, imprecisioni, ambiguità o eccessivi tecnicismi. La Banca tiene conto dei più comuni errori interpretativi che possano inficiare le risposte date dai potenziali investitori e alterare, conseguentemente, l'analisi delle loro conoscenze, situazione finanziaria e obiettivi d'investimento, comprese le eventuali preferenze di sostenibilità.

La Banca informa i clienti dell'obbligatorietà di provvedere alla valutazione dell'adeguatezza e dell'appropriatezza per servizi di investimento diversi da quelli prestati nella modalità c.d. di execution only (ai sensi di quanto previsto all'articolo 9) al fine di fornire strumenti e/o prodotti finanziari o servizi idonei alle loro esigenze e caratteristiche. Fornisce loro, inoltre, informazioni chiare in merito alle finalità della profilatura, così da assicurare che gli stessi comprendano le ragioni per le quali vengono richieste determinate informazioni e l'importanza rivestita dal fatto che queste risultino il più possibile aggiornate, accurate e complete.

In caso di assenza della profilatura del cliente, è consentita la sola prestazione dei servizi di investimento nella modalità c.d. di execution only, ai sensi di quanto previsto all'articolo 7.

2.1 Raccolta di informazioni dai Clienti nei Servizi di Consulenza in materia di Investimenti e di Gestione di Portafogli

Per poter raccomandare servizi di investimento e strumenti finanziari adatti ai clienti o potenziali clienti

 Banca di San Marino®	Codice documento	PL04N08
	Versione documento	1.0
Tipo documento: Policy	Pagina	6/17

nell'ambito della consulenza sugli investimenti e gestione di portafogli, la Banca raccoglie le seguenti informazioni:

- **Dati anagrafici;**
- **Conoscenze ed esperienze in materia di investimenti relative al tipo di prodotto o servizio,** con particolare attenzione a:
 - i tipi di servizi, operazioni e strumenti finanziari con cui il cliente ha familiarità;
 - la natura, il volume e la frequenza delle operazioni su strumenti finanziari effettuate dal cliente, nonché il periodo durante il quale queste operazioni sono state eseguite;
 - il livello di istruzione, la professione attuale o, se pertinente, quella precedente del cliente.
- **Situazione finanziaria, inclusa la capacità di sostenere perdite,** considerando in particolare i dati relativi a:
 - fonti e consistenza del reddito del cliente;
 - il patrimonio complessivo, compresi gli asset liquidi;
 - gli investimenti, i beni immobili e gli impegni finanziari regolari.
- **Obiettivi di investimento,** inclusa la tolleranza al rischio, prendendo in considerazione:
 - il periodo di tempo per il quale il cliente intende mantenere l'investimento;
 - le preferenze in materia di rischio;
 - il profilo di rischio;
 - le finalità dell'investimento.
- **Informazioni in merito alle richieste ed esigenze assicurative del cliente**

Le informazioni di cui sopra vengono fornite direttamente dai clienti o potenziali clienti e sono volte a comprendere le loro esigenze e obiettivi d'investimento, comprese le loro eventuali preferenze di sostenibilità. Qualora nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli non ottenga le suddette informazioni (ad esempio, dinnanzi all'eventuale rifiuto del cliente di fornire le informazioni sul proprio profilo), o qualora tali informazioni risultino manifestamente superate, inesatte o incomplete, la Banca si astiene dal prestare il servizio al cliente.

La Banca può presumere che i clienti già identificati come professionali abbiano l'esperienza e le conoscenze necessarie per un determinato prodotto, servizio o operazione per cui sono stati classificati come clienti professionali, e che siano finanziariamente in grado di sopportare i rischi di investimento associati, compatibili con i loro obiettivi di investimento. Di conseguenza, per i clienti professionali, la valutazione di adeguatezza in relazione ai servizi di consulenza o gestione può essere omessa.

2.2 Raccolta di informazioni dai Clienti nei Servizi diversi da Consulenza in materia di Investimenti e di Gestione di Portafogli

Quando la Banca fornisce servizi di investimento che non rientrano nella consulenza sugli investimenti o nella gestione di portafogli, richiede al cliente o al potenziale cliente di fornire informazioni riguardanti la sua conoscenza ed esperienza in relazione al tipo specifico di strumento o servizio proposto o richiesto. Questo è necessario per determinare l'appropriatezza del servizio o strumento per il cliente. Basandosi su tali

 Banca di San Marino®	Codice documento	PL04N08
	Versione documento	1.0
Tipo documento: Policy	Pagina	7/17

informazioni, la Banca deve verificare che il cliente possieda il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi associati allo strumento o al servizio di investimento offerto o richiesto.

Diversamente dai servizi di consulenza e gestione di portafogli, se la Banca ritiene che lo strumento o servizio non sia appropriato per il cliente, può comunque procedere con l'operazione su richiesta del cliente, avvisandolo però riguardo alla valutazione di non appropriatezza. Tale avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato.

Inoltre, la Banca può presumere che un cliente professionale abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi associati ai servizi di investimento, alle operazioni o agli strumenti per i quali è classificato come cliente professionale. Pertanto, la valutazione di appropriatezza per singole operazioni effettuate da clienti professionali se così classificati dalla banca, non sarà necessaria.

2.3 Profilatura e valutazione di appropriatezza e adeguatezza in casi particolari

2.3.1 Conti Cointestati

Nel contesto della prestazione di servizi su strumenti finanziari in regime di cointestazione, sia a firma congiunta che disgiunta, la Banca adotta le seguenti modalità per raccogliere le informazioni e valutare l'adeguatezza o appropriatezza:

a) Cointestatori con questionario di profilatura già compilato

Se la Banca dispone già di un questionario individuale per ciascun cointestatario, richiede un ulteriore questionario specifico per la cointestazione. Questo questionario aggiuntivo contiene solo le domande necessarie per acquisire informazioni congiunte sulla situazione finanziaria e sugli obiettivi di investimento. La valutazione di adeguatezza o appropriatezza viene eseguita considerando:

- Il profilo di conoscenza ed esperienza più basso tra quelli dei cointestatori.
- Un profilo unico per la situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento, ottenuto dalle informazioni fornite congiuntamente.

b) Cointestatori per i nuovi clienti, la Banca raccoglie individualmente le informazioni necessarie riguardanti conoscenza ed esperienza. Successivamente, acquisisce un questionario specifico per la cointestazione, compilato secondo le modalità descritte nel punto precedente.

2.3.2 Rappresentanza Volontaria

In situazioni di rappresentanza volontaria (ad esempio in caso di delega operativa sul dossier), la Banca raccoglie un questionario di profilatura dal/dei delegato/i, in aggiunta a quello del delegante. La Banca esegue quindi, la valutazione di adeguatezza o appropriatezza tenendo conto delle seguenti caratteristiche:

- Il profilo di conoscenza ed esperienza più basso tra delegante e delegato/i, se l'operazione è eseguita dal delegato.
- Il profilo del delegante, se quest'ultimo opera personalmente.
- La situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento del delegante.

 Banca di San Marino®	Codice documento	PL04N08
	Versione documento	1.0
Tipo documento: Policy	Pagina	8/17

2.3.3 Rappresentanza legale

Per la rappresentanza giudiziale o legale, la Banca acquisisce un questionario di profilatura per il/i rappresentante/i, in aggiunta a quello del cliente rappresentato. Questo questionario include le domande necessarie per ottenere informazioni sulla conoscenza ed esperienza del/i rappresentante/i. La valutazione di adeguatezza o appropriatezza si basa su:

- il profilo di conoscenza ed esperienza del rappresentante esecutore;
- la situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento del rappresentato.

3. CLASSIFICAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

Il processo di valutazione di adeguatezza e appropriatezza si fonda non solo su una meticolosa profilatura dei clienti, ma anche su una **rigorosa categorizzazione degli strumenti finanziari**. La classificazione degli strumenti ha lo scopo di assegnare a ciascuno di essi specifici indicatori di complessità e rischio, quali rischio emittente/controparte, rischio di mercato e rischio di liquidità.

Questi elementi costituiscono il necessario set informativo riportato nell'anagrafica di ogni strumento finanziario, che può essere fornito direttamente dal produttore dello strumento finanziario oppure reperito tramite data provider specializzati, integrati o meno all'interno del Sistema Informativo Bancario. Per ulteriori dettagli sulla classificazione della complessità e dei rischi degli strumenti finanziari, si rimanda alla policy di Product Governance specifica.

4. PROCESSO DI VALUTAZIONE DELL'ADEGUATEZZA

La banca nella valutazione di adeguatezza adotta un approccio di tipo multivariato evitando il ricorso a meccanismi di autovalutazione da parte del cliente stesso. Il processo di valutazione deve emergere da un confronto tra molteplici variabili afferenti, da un lato, alle caratteristiche del cliente e, dall'altro, a quelle del prodotto, evitando quindi di limitarsi a un semplice raffronto di un indice sintetico.

La Banca garantisce che, prima di effettuare un'operazione soggetta a una raccomandazione personalizzata essa svolge:

- una valutazione delle possibili scelte di investimento, considerando i costi e la complessità dei potenziali prodotti finanziari alternativi (cosiddetta valutazione di equivalenza);
- un'analisi dei costi e dei benefici attesi derivanti da un cambiamento negli investimenti del cliente, tramite la vendita di uno strumento e l'acquisto di un altro, o tramite l'esercizio del diritto di modificare uno strumento esistente (cosiddette operazioni di switch, vedi paragrafo 4.3), in modo da poter ragionevolmente dimostrare che i benefici attesi superano i costi correlati.

Tali valutazioni sono effettuate secondo le seguenti logiche:

- **Consulenza di base:** la valutazione viene effettuata per ciascun cliente e per ogni singola operazione raccomandata;
- **Consulenza avanzata** (servizio al momento non offerto dalla banca): la Banca, nel prestare tali servizi, adotta strategie di portafoglio comuni e propone modelli di investimento applicati a più clienti con il medesimo profilo di investimento, svolgendo il processo di valutazione su costi e complessità per

 Banca di San Marino®	Codice documento	PL04N08
	Versione documento	1.0
Tipo documento: Policy	Pagina	9/17

prodotti equivalenti o di analisi dei costi e benefici legati a un'operazione di switch a un livello più elevato o centralmente.

Per quanto concerne invece la valutazione di adeguatezza a fronte della prestazione del servizio di gestione di portafogli, Le operazioni eseguite nel rispetto delle caratteristiche delle linee di gestione risulteranno sempre adeguate fintanto che la linea di gestione risulti adeguata alla capacità a sostenere le perdite, alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento nonché alla tolleranza al rischio del cliente. Per valutare l'adeguatezza della linea di gestione la Banca procede, sulla base delle informazioni acquisite tramite il questionario, ad una valutazione separata dei seguenti parametri che concorrono a determinare il profilo del cliente:

- situazione finanziaria al fine di comprendere la capacità di sostenere le perdite;
 - obiettivi di investimento, con particolare riferimento all'orizzonte temporale di investimento (duration/holding period) e alla tolleranza al rischio;
 - profilo di rischio complessivo del cliente;
- eventuali preferenze di sostenibilità dichiarate dal cliente.

Il personale della Banca che fornisce alla clientela informazioni riguardanti strumenti finanziari, servizi d'investimento o servizi accessori e quello che presta consulenza in materia di investimenti dispone delle competenze e conoscenze idonee a svolgere tali attività (si rimanda in tal senso alla lettura della Policy interna sulle Conoscenze e Competenze del Personale ai fini del Reg BCSM 2024-05).

La Banca garantisce, altresì, che anche il personale non direttamente a contatto con i clienti, ma comunque coinvolto nella valutazione di adeguatezza, possieda le qualifiche, conoscenze e competenze necessarie per lo svolgimento delle mansioni assegnate. Nel valutare l'adeguatezza di un'operazione, la Banca procede a una valutazione separata dei vari parametri che concorrono a determinare il profilo del cliente, basandosi sulle informazioni acquisite tramite gli appositi questionari, nonché sulle caratteristiche e sul grado di rischiosità e complessità degli strumenti finanziari.

I parametri utilizzati ai fini della profilatura della clientela sono i seguenti:

- Conoscenza della tipologia dello strumento finanziario;
- Esperienza in materia di servizi di investimento;
- Situazione finanziaria, inclusa la capacità di sostenere le perdite;
- Obiettivi di investimento, inclusa la tolleranza al rischio e le eventuali preferenze di sostenibilità

Gli indicatori utilizzati per definire il grado di rischiosità e complessità del singolo prodotto finanziario sono i seguenti:

- complessità dello strumento finanziario;
- rischio emittente/controparte;
- rischio di mercato;
- rischio di liquidità;
- rischio di concentrazione;
- eventualmente, le caratteristiche di sostenibilità.

I parametri descritti concorrono a verificare che gli strumenti e i prodotti finanziari oggetto del servizio di investimento risultino appropriati/adeguati finanziariamente al profilo del cliente, sulla base di una logica a

 Banca di San Marino®	Codice documento	PL04N08
	Versione documento	1.0
Tipo documento: Policy	Pagina	10/17

step progressivi in cui vengono confrontate le singole caratteristiche dello stesso con quelle del prodotto e del servizio finanziario fornito o distribuito.

Nel caso di prodotti illiquidi, viene inoltre effettuata una valutazione specifica in merito all'orizzonte temporale di investimento (holding period).

Nell'ambito dell'offerta di prodotti di investimento assicurativo, oltre alla valutazione di adeguatezza viene verificata la coerenza delle richieste ed esigenze del cliente con il prodotto offerto attraverso specifiche domande presenti nel questionario.

Nell'allegato Processo di Valutazione dell'Adeguatezza è riportata la descrizione dettagliata delle logiche di:

- raffronto tra i parametri impiegati ai fini della profilatura della clientela e gli indicatori utilizzati per definire il grado di rischio e complessità del singolo prodotto finanziario;
- valutazione delle possibili scelte di investimento, tenendo conto dei costi e della complessità di potenziali prodotti finanziari alternativi (cd. valutazione di equivalenza).

Nell'Allegato Criteri per la determinazione del profilo MiFID del cliente sono riportati i criteri e i parametri sottesi alle logiche adottate per la profilatura della clientela sulla base delle risposte fornite nel questionario MiFID, nonché ampiamente e analiticamente descritte le modalità di determinazione degli indicatori di conoscenza ed esperienza, rischio, holding period e capacità di sostenere le perdite.

4.1 Servizio di consulenza in materia di investimenti

La consulenza in materia di investimenti consiste nella formulazione di raccomandazioni dirette a una persona nella sua qualità di investitore o potenziale investitore, oppure nella sua qualità di agente di un investitore o potenziale investitore, riguardanti:

- l'acquisto, la vendita, la sottoscrizione, lo scambio, il riscatto, la detenzione di uno specifico strumento finanziario o l'assunzione di garanzie nei confronti dell'emittente riguardo tale strumento;
- l'esercizio o il non esercizio del diritto conferito da un determinato strumento finanziario di acquistare, vendere, sottoscrivere, scambiare o riscattare uno strumento finanziario.

La normativa vigente stabilisce che il servizio di consulenza in materia di investimenti possa essere prestato secondo modalità indipendenti e non indipendenti.

Una raccomandazione per considerarsi personalizzata deve essere adatta alla persona alla quale viene presentata e prendere in considerazione le sue caratteristiche non potendosi, al contrario, considerarsi tale una raccomandazione rivolta esclusivamente al pubblico.

La consulenza su base non indipendente implica che la Banca offra raccomandazioni:

- a) senza un previo processo di selezione che permetta di valutare e comparare una vasta gamma di strumenti emessi da soggetti terzi o non legati alla Banca da "stretti legami"; e
- b) per le quali può percepire incentivi, purché nel rispetto di condizioni predeterminate.

La Banca adotta un modello di prestazione del servizio di consulenza su base non indipendente, avvalendosi della possibilità di percepire onorari, commissioni, o benefici monetari e non monetari pagati o forniti da terzi o da una persona che agisca per conto di terzi, nel rispetto dei seguenti principi:

- a) il dovere di impiegare tali compensi per migliorare la qualità del servizio, mediante la prestazione di servizi aggiuntivi o livelli superiori di servizio;

 Banca di San Marino®	Codice documento	PL04N08
	Versione documento	1.0
Tipo documento: Policy	Pagina	11/17

- b) l'obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale, nonché nel miglior interesse del cliente;
- c) l'obbligo di fornire al cliente un'informativa ex ante (circa l'esistenza, la natura e l'importo degli incentivi o, qualora l'importo non possa essere determinato, il metodo di calcolo di tale importo, nonché i meccanismi per trasferire al cliente gli incentivi percepiti) ed ex post (circa il valore esatto degli incentivi qualora non fosse stato predeterminato e, di natura periodica, almeno annuale, circa l'importo esatto degli incentivi ricevuti).

Le modalità per il rispetto di tali condizioni e il loro accertamento sono dettagliate nella "Policy sugli incentivi e sulle pratiche remunerative ai sensi del regolamento BCSM 2024-05".

Il servizio di consulenza in materia di investimenti su base non indipendente viene fornito dalla Banca sotto forma di consulenza per singola operazione (c.d. logica di prodotto), con il rilascio di una apposita raccomandazione personalizzata al cliente di propria iniziativa ovvero su richiesta del cliente.

La Banca prevede consulenza obbligatoria per:

- Gestioni Patrimoniali (Gestione di portafogli);
- Strumenti/Prodotti finanziari emessi dalla banca stessa;
- Prodotti di investimento assicurativo complessi.

4.1.1 Informativa alla clientela

La Banca, prima di prestare servizio di consulenza in materia di investimenti, anche per il tramite dell'informativa precontrattuale relativa alla prestazione dei servizi di investimento, informa il cliente:

- che la consulenza è fornita su base non indipendente e del tipo e natura delle limitazioni conseguenti;
- della gamma di strumenti finanziari presi in esame e, in particolare, se le raccomandazioni si limitano a considerare quelli emessi o forniti da entità che hanno stretti legami con l'impresa di investimento o altra forma di stretto rapporto (legale o economico) con la stessa;
- se verrà fornita o meno una valutazione periodica dell'adeguatezza degli strumenti finanziari raccomandati;
- dei rischi associati agli investimenti relativi agli strumenti finanziari e alle strategie di investimento raccomandate, inclusa l'individuazione del mercato di riferimento degli strumenti proposti;
- di tutti i costi ed oneri connessi relativi sia ai servizi di investimento che ai servizi accessori nonché i costi eventuali della consulenza, ove rilevante, sul costo dello strumento finanziario raccomandato o offerto in vendita al cliente e sulle modalità di pagamento di quest'ultimo, includendo anche eventuali pagamenti a terzi.

In particolare, la Banca fornisce al cliente, tramite l'apposito documento di informativa precontrattuale, una spiegazione dettagliata riguardante la gamma degli strumenti finanziari che potrebbe raccomandare, includendo l'eventuale rapporto con gli emittenti degli stessi.

Il servizio di consulenza in materia di investimenti su base non indipendente potrà essere fornito dalla banca sotto forma di consulenza di base o di consulenza avanzata.

4.1.2 Consulenza di base

 Banca di San Marino®	Codice documento	PL04N08
	Versione documento	1.0
Tipo documento: Policy	Pagina	12/17

Il servizio di consulenza di base **non costituisce un rapporto di durata** e consiste nella prestazione – gratuita o a pagamento a seconda di quanto definito con il cliente - di raccomandazioni personalizzate al cliente, previa sua richiesta o su iniziativa della Banca, finalizzate alla realizzazione di una specifica operazione avente ad oggetto un determinato strumento finanziario.

Nell’ambito della prestazione del servizio di consulenza base la Banca effettua una valutazione di adeguatezza adottando un approccio multivariato che considera il singolo prodotto/strumento finanziario. Tale approccio prevede:

- La valutazione della conoscenza ed esperienza del cliente sono valutate al fine di certificare la capacità dello stesso di comprendere la natura e le caratteristiche del prodotto finanziario;
- L’analisi della situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento (il c.d. profilo di rischio), confrontati con la capacità di sostenere le perdite, al fine di identificare il rischio di mercato del prodotto che il cliente è in grado di sopportare;
- Il confronto dell’orizzonte temporale dell’investimento del cliente con il rischio di liquidità del prodotto, assumendo rilevanza autonoma per i prodotti illiquidi nella valutazione di adeguatezza. Pertanto, saranno generalmente considerate inadeguate, e quindi non oggetto di raccomandazione, le operazioni in prodotti finanziari illiquidi per quella clientela che abbiano dichiarato un orizzonte temporale dell’investimento inferiore alla durata anagrafica del prodotto.

Infine, per la valutazione del rischio di concentrazione, si deve individuare la quantità massima raccomandabile del prodotto finanziario in termini percentuali.

La valutazione del rischio di concentrazione si basa sulla definizione di posizione complessiva, in rapporto alla quale viene calcolata la massima esposizione raccomandabile secondo vari profili di analisi del rischio di concentrazione (emittente, strumento finanziario, valuta). Nel determinare la posizione complessiva si fa riferimento **esclusivamente** ai prodotti finanziari sottoposti alla disciplina MiFID e presenti all’interno del c.d. “dossier amministrato” di pertinenza del cliente.

PROFILO CLIENTE		PROFILO PRODOTTO FINANZIARIO / PTF	RISULTATO VERIFICA
Conoscenza / Esperienza	≥	Complessità	✓
Capacità di sostenere le perdite	≥	Rischio di mercato di ptf	✓
Profilo di rischio del cliente	≥	Rischio emittente	✓
Holding period periodo	≥	Rischio liquidità	✓
Concentrazione strumento	≥	Limiti di concentrazione	✓

4.1.3 Consulenza avanzata

 Banca di San Marino®	Codice documento	PL04N08
	Versione documento	1.0
Tipo documento: Policy	Pagina	13/17

Nell'ambito del servizio di consulenza avanzata la Banca fornisce al cliente, a titolo gratuito o a titolo oneroso, raccomandazioni personalizzate di acquisto e di vendita in modo continuativo. Questo servizio consiste nell'offrire al cliente, sia su sua richiesta sia su iniziativa della Banca, raccomandazioni personalizzate relative a singole operazioni o a serie di operazioni collegate riguardanti uno o più strumenti finanziari, basate su un'analisi approfondita della rischiosità del portafoglio dell'investitore.

Il servizio comprende l'elaborazione e la fornitura periodica, da parte della Banca, di portafogli modello composti da asset class di riferimento, destinati ad alimentare il sistema informativo della Banca o altre eventuali procedure ad essa collegate, utilizzate per la prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti alla propria clientela.

Le suddette raccomandazioni sono il frutto di un'analisi della rischiosità del portafoglio dell'investitore e del suo profilo di rischio, riguardando l'insieme delle operazioni considerate congiuntamente. La valutazione di adeguatezza deve, quindi, esaminare il portafoglio nel suo complesso. La Banca, con **cadenza almeno trimestrale**, e ove richiesto dalle evoluzioni macroeconomiche e di scenario, anche con maggiore frequenza, delinea gli scenari e i relativi parametri quantitativi necessari per l'elaborazione e predisposizione dei portafogli modello, avendo come riferimento i profili di classificazione della clientela adottati.

Per rilasciare raccomandazioni personalizzate ed elaborare il portafoglio ideale per l'investitore, la Banca valuta le conoscenze ed esperienze, la situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento comunicati dal cliente tramite la compilazione del questionario, adottando le regole previste per la consulenza di base, opportunamente adattate per l'ottimizzazione del portafoglio. L'inesperienza del cliente può essere mitigata dall'apporto consulenziale fornito attraverso attività di monitoraggio e reporting periodico.

A seconda della tipologia di rischio considerata, la Banca procede a una valutazione di adeguatezza del portafoglio complessivo (inteso come il portafoglio oggetto di consulenza avanzata) o del singolo prodotto finanziario. In particolare, il rischio di mercato, che rappresenta la variazione del valore di un investimento, è desunto dal confronto tra il profilo di rischio del cliente e la sua capacità di sostenere le perdite, e deve essere valutato con riferimento alla volatilità dell'intero portafoglio del cliente oggetto di consulenza avanzata. Di contro, il rischio emittente /controparte e il rischio di liquidità, non essendo misurabili rispetto ad un complesso di strumenti e/o prodotti finanziari, sono valutati in relazione al singolo prodotto finanziario.

Caratteristica	Consulenza Avanzata	Consulenza di Base
Durata del Rapporto	Continuativo	Non costituisce un rapporto di durata
Costo	Gratuito o oneroso	Gratuito o oneroso
Tipologia di raccomandazioni	Raccomandazioni personalizzate di acquisto e vendita continuativa	Raccomandazioni personalizzate per specifiche operazioni
Analisi del Portafoglio	Analisi approfondita della rischiosità del portafoglio dell'investitore oggetto di consulenza avanzata	Valutazione di adeguatezza del singolo prodotto finanziario
Oggetto del Servizio	Elaborazione e fornitura periodica di portafogli modello	Raccomandazioni specifiche per un determinato strumento finanziario
Frequenza delle Raccomandazioni	Personalizzata sulla base dell'andamento macroeconomico e dei mercati finanziari	Ad hoc, basata sulla specifica richiesta o necessità del cliente

 Banca di San Marino®	Codice documento	PL04N08
	Versione documento	1.0
Tipo documento: Policy	Pagina	14/17

Approfondimento del rischio	Analisi dettagliata del profilo di rischio del cliente e delle operazioni congiunte	Analisi multivariata del singolo prodotto finanziario
Parametri Considerati	Conoscenze ed esperienze, situazione finanziaria, obiettivi di investimento	Conoscenze ed esperienze, situazione finanziaria, obiettivi di investimento
Monitoraggio e Reporting	Sì, elaborazione del portafoglio ideale per l'investitore	No, valutazione limitata al singolo prodotto
Orizzonte temporale	Considerato in funzione del portafoglio complessivo oggetto di consulenza avanzata	Considerato per valutare il rischio di liquidità del prodotto e pertanto valido solo su strumenti finanziari illiquidi.
Rischio di Concentrazione	Gestione della concentrazione del portafoglio complessivo oggetto di consulenza avanzata	Verifica della massima quantità raccomandabile del singolo prodotto in relazione al c.d. "dossier amministrato" di pertinenza del cliente oggetto di consulenza
Adattamento delle Regole	Regole della consulenza di base adattate per l'ottimizzazione del portafoglio	Regole standard per valutare l'adeguatezza del singolo prodotto

Tabella 1: Riepilogo delle principali differenze fra consulenza base e consulenza avanzata

4.2 Gestioni di portafoglio

Per quanto concerne la valutazione di adeguatezza a fronte della prestazione del servizio di gestione di portafogli, le operazioni eseguite nel rispetto delle caratteristiche delle linee di gestione risulteranno sempre adeguate fintanto che la linea di gestione risulti adeguata alla capacità a sostenere le perdite, alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento nonché alla tolleranza al rischio del cliente. Per valutare l'adeguatezza della linea di gestione la Banca procede, sulla base delle informazioni acquisite tramite il questionario, ad una valutazione separata dei seguenti parametri che concorrono a determinare il profilo del cliente:

- situazione finanziaria al fine di comprendere la capacità di sostenere le perdite;
- obiettivi di investimento, con particolare riferimento all'orizzonte temporale di investimento (duration/holding period) e alla tolleranza al rischio;
- profilo di rischio complessivo del cliente;
- eventuali preferenze di sostenibilità dichiarate dal cliente.

Per la valutazione dell'adeguatezza delle gestioni di portafoglio, il profilo del cliente deve essere almeno pari al profilo minimo necessario per la linea di gestione prescelta, come da indicazione presente sull'apposito set informativo prodotto per il servizio di gestione di portafogli.

4.3 Cambiamento di strumenti finanziari

Quando la banca fornisce servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli che comportano cambiamenti di strumenti finanziari, raccoglie le informazioni necessarie sull'investimento del cliente e analizza i costi e i benefici di tali cambiamenti. La Banca è tenuta ad informare il cliente se i benefici derivanti dai cambiamenti di strumenti finanziari superano o meno i relativi costi. Tale precetto non si applica per i servizi offerti ai clienti professionali, a meno che questi clienti non comunichino alla banca, in formato

 Banca di San Marino®	Codice documento	PL04N08
	Versione documento	1.0
Tipo documento: Policy	Pagina	15/17

elettronico o su carta, che desiderano usufruire dell'analisi dei costi e benefici. In tal caso, la banca conserva le comunicazioni ricevute dai clienti.

4.4 Dichiarazione di adeguatezza

La Banca, ogniqualevolta fornisce il servizio di consulenza in materia di investimenti a un cliente al dettaglio, è tenuta a fornire una dichiarazione di adeguatezza che può essere integrata anche sulla contabile dell'operazione. Questo documento include una dettagliata descrizione del consiglio fornito e spiega in quali modi la raccomandazione si allinea alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche specifiche del cliente.

La dichiarazione di adeguatezza deve essere consegnata al cliente su un **supporto durevole e prima** che il cliente proceda con l'operazione raccomandata.

Nel caso in cui la raccomandazione personalizzata abbia ad oggetto un prodotto finanziario più costoso o complesso rispetto ai potenziali prodotti equivalenti viene fornita un'apposita informativa al cliente. Questo approccio assicura che il cliente sia pienamente informato e tutelato, conformemente alle normative vigenti e agli standard di trasparenza nel settore finanziario.

5. PROCESSO DI VALUTAZIONE DELL'APPROPRIATEZZA

La Banca effettua la valutazione dell'appropriatezza considerando le informazioni fornite dal cliente relativamente alla sua esperienza e conoscenza, al fine di verificare che lo stesso sia in grado di comprendere i rischi che il tipo specifico di strumento o servizio di investimento richiesto comporta. Qualora la Banca ritenga che lo strumento o il servizio non sia appropriato per il cliente stesso, è tenuta ad avvertirlo di tale situazione: in tale ultimo caso il cliente può decidere di confermare in modo esplicito l'operazione disposta anche se non appropriata, oppure di non procedere alla conferma della stessa.

6. PRATICHE DI VENDITA ABBINATA

Per vendita abbinata si intende l'offerta di un servizio di investimento insieme a un altro servizio o prodotto come parte di un pacchetto, o come condizione per l'ottenimento dello stesso accordo o pacchetto. Si parla di prodotto componente in relazione al prodotto e/o servizio distinto che costituisce parte del pacchetto.

In regime di vendita abbinata, la Banca si impegna a garantire trasparenza comunicativa circa, in primo luogo, la possibilità, se presente, di acquistare i diversi componenti separatamente e fornisce evidenza analitica dei costi e degli oneri di ciascun componente e del pacchetto nel suo complesso.

Nel caso in cui non sia possibile fornire anticipatamente un calcolo preciso dei costi che saranno tuttavia sostenuti dai clienti dopo l'acquisto del pacchetto, la Banca si impegna a fornire una stima di tali costi basata su ragionevoli presupposti.

Sempre in ottica di trasparenza, quando i rischi derivanti da accordo o pacchetto offerto a un cliente al dettaglio sono verosimilmente diversi dai rischi associati ai componenti considerati separatamente, la Banca

 Banca di San Marino®	Codice documento	PL04N08
	Versione documento	1.0
Tipo documento: Policy	Pagina	16/17

fornisce una descrizione adeguata dei diversi elementi dell'accordo o pacchetto e del modo in cui la sua composizione modifica i rischi.

Qualora i prodotti componenti il pacchetto abbiano natura tra loro differente, la Banca si impegna ad assicurare chiarezza nella documentazione precontrattuale relativa ai prodotti stessi.

La Banca si impegna a rendere disponibili tutte le informazioni sopracitate in tempo utile, così da consentire al cliente di prendere una decisione informata.

In ambito di consulenza in materia di investimenti, nel caso di raccomandazione di un pacchetto di servizi o di prodotti aggregati, la Banca valuta l'adeguatezza complessiva dell'intero pacchetto alle esigenze del cliente.

Nel caso di prestazione di servizio di investimento diverso dalla consulenza in materia di investimenti e dalla gestione di portafogli, la Banca valuta l'appropriatezza complessiva del pacchetto di servizi o prodotti nel suo insieme.

7. EXECUTION ONLY (mera esecuzione o ricezione di ordini)

La Banca, nel contesto dei servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti o di ricezione e trasmissione di ordini, può operare in regime di *execution only*, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- I servizi sono limitati a specifici **strumenti finanziari non complessi**, inclusi azioni quotate su mercati regolamentati o equivalenti, obbligazioni negoziabili su mercati regolamentati o equivalenti, non complesse, strumenti del mercato monetario non complessi, azioni o quote in OICVM esclusi quelli strutturati, depositi strutturati non complessi e altri strumenti finanziari che soddisfano criteri specifici stabiliti dal regolamento BCSM 2024-05 e dal regolamento UE 2017/565.
- Il servizio è fornito su esplicita iniziativa del cliente o del potenziale cliente.
- Il cliente o il potenziale cliente è stato chiaramente informato, anche mediante una comunicazione standardizzata, che la Banca, nel fornire tale servizio, non è tenuta a valutare l'appropriatezza dello strumento finanziario o del servizio proposto. Pertanto, non si applicano le norme di tutela relative agli intermediari in materia di appropriatezza. Tuttavia, occorre specificare che nel caso di strumenti finanziari complessi, la Banca è tenuta a svolgere un'approfondita valutazione dell'appropriatezza (ai sensi del punto 5 di cui sopra) prima di fornire qualsiasi servizio.
- La Banca adempie integralmente agli obblighi in materia di conflitto di interessi.

Questo approccio garantisce che la Banca fornisca i servizi in modo conforme alle normative vigenti, assicurando al contempo trasparenza e tutela per i clienti.

8. ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ACQUISITA

La Banca mantiene le registrazioni delle valutazioni di adeguatezza e appropriatezza condotte, includendovi:

- il risultato della valutazione;
- l'eventuale avviso dato al cliente circa la non appropriatezza dell'operazione, indicando se il cliente abbia deciso di procedere comunque e se la Banca abbia acconsentito di eseguire l'operazione;

 Banca di San Marino®	Codice documento	PL04N08
	Versione documento	1.0
Tipo documento: Policy	Pagina	17/17

- l'eventuale avviso dato al cliente di non possedere informazioni sufficienti per valutare l'appropriatezza dell'operazione, indicando, anche in tale ipotesi, se il cliente abbia voluto comunque compiere l'operazione e se la Banca abbia accettato di compierla.

La Banca si dota di idonee procedure, come il backup e i recovery plans, per fronteggiare i rischi derivanti dall'utilizzo di strumenti automatizzati e garantire il funzionamento del servizio. Per assicurare la completezza della documentazione contrattuale, la Banca fornisce al cliente una copia delle risposte al questionario, debitamente firmata dal cliente stesso. Nel caso di Enti, il questionario deve essere firmato dal legale rappresentante registrato nel rapporto.

Sebbene la normativa vigente non specifichi un termine di validità per le informazioni raccolte dalla Banca dai clienti ai fini della valutazione di adeguatezza o appropriatezza delle operazioni, è prudente considerare la necessità di aggiornamenti periodici delle informazioni, e sebbene non sia appunto obbligatorio, almeno **ogni 3 anni**, salvo che le informazioni contenute nello stesso debbano considerarsi manifestamente infondate. Ciò assicurerà che le informazioni acquisite tramite i questionari conservino la loro validità; pertanto, i processi di valutazione di adeguatezza e appropriatezza saranno condotti con la massima precisione e rigore.

9. ALLEGATI

- Processo di valutazione dell'adeguatezza
- Questionario MIFID "persone fisiche"
- Questionario MIFID "Enti"
- Criteri per la definizione del profilo MIFID del cliente